

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUANTI, ROMANO e PIRASTU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1965

Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948

ONOREVOLI SENATORI. — Col regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, gli insegnanti elementari, già alle dipendenze dei Comuni aventi autonomia scolastica, passarono alle dipendenze dello Stato.

Il Monte pensioni, istituito con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 continuò a sussistere fino al 1948; infatti con decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1066, veniva esteso agli insegnanti elementari il trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati dello Stato e veniva abolito il Monte pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1948.

Da questa data lo Stato assunse l'onere del pagamento delle pensioni agli ex insegnanti elementari ed ai loro superstiti.

L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 690, sul trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari, afferma: « agli insegnanti elementari in servizio il 1° ottobre 1948 e alle loro famiglie si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato ».

Con legge 15 febbraio 1958, n. 46, venivano emanate nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato; tali norme quindi si applicano anche nei riguardi degli inse-

gnanti elementari e delle loro famiglie. Va notato però che ai superstiti degli insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 non vengono riconosciuti gli stessi diritti. Il Ministero della pubblica istruzione e quello del Tesoro continuano a negare la pensione a tali categorie.

Il Ministero della pubblica istruzione afferma che l'insegnante elementare cessato dal servizio e pensionato prima del 1° ottobre 1948 non ha mai rivestito la qualifica di statale, nè la soppressione del Monte pensioni degli insegnanti elementari mutò lo *status* di coloro che già erano cessati dal servizio quali dipendenti comunali e ritiene pertanto inapplicabile la legge 15 febbraio 1958, numero 46, che riguarda pensioni a favore di dipendenti statali e loro familiari.

D'altra parte il Ministero del tesoro — Direzione generale degli istituti di previdenza — è dell'opinione che la competenza relativa al trattamento di quiescenza degli insegnanti delle scuole pubbliche mantenute dai Comuni o dallo Stato e degli aventi diritto, a decorrere dal 1° ottobre 1948, data di soppressione del Monte pensioni, appartenga al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 13 giugno 1952, n. 690, e ritiene quindi non applicabile

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in tali circostanze la legge 22 novembre 1962, n. 1646, in quanto si riferisce esclusivamente agli attuali iscritti e pensionati delle Casse amministrare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Il diniego reiterato dell'accoglimento della richiesta di pensione nei confronti dei superstiti di insegnanti elementari, deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 crea una situazione di grave ed ingiusta discriminazione che ha origine dall'avvenuto scioglimento del Monte pensioni degli insegnanti elementari con il conseguente assorbimento dei fondi da parte del Tesoro e dalla mancata regolamentazione legislativa nei riguardi degli aventi causa ante nuova normativa entrata in vigore dal più volte ricordato 1° ottobre 1948.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare una seria lacuna e rendere giustizia a quei familiari di ex insegnanti elementari che da decenni aspettano il riconoscimento alla pensione.

Trattasi di persone anziane, quasi alla soglia della loro esistenza, che attendono dalla società il riconoscimento dei loro sacrosanti diritti.

L'aggravio finanziario per la « Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » non sarà eccessivo poichè le persone interessate sono soltanto alcune centinaia di ultrasessantenni.

Auguriamo pertanto che con l'approvazione del presente disegno di legge i pochi superstiti aventi diritto possano godere quella pensione che finora avevano attesa invano.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono estesi agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni di insegnanti elementari, deceduti in data anteriore al 1° ottobre 1948 e già titolari di pensione del Monte pensioni istituito con legge 18 dicembre 1878, n. 4646, o della Cassa di previdenza degli Enti locali, i benefici di cui agli articoli 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul fondo della « Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari » prevista dall'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successivamente modificata in « Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente legge.